

Decreto legislativo 4 agosto

2000 - 110



↳ Autorizzazione per tutte le imprese di acquacoltura.

Registrazione in deroga:

Impianti diversi dalle imprese di acquacoltura in cui gli animali acquatici sono tenuti non a scopo di immissione sul mercato;

2. Laghetti di pesca sportiva non direttamente connessi al sistema idrico territoriale;
3. Imprese di acquacoltura che commercializzano animali di acquacoltura solo per il consumo umano (Reg. 853/2004)

ANAGRAFE INFORMATIZZATA delle aziende che allevano o detengono specie

CATEGORIA I – indenne

CATEGORIA II – programma di sorveglianza

CATEGORIA III – stato indeterminato

CATEGORIA IV – programmi di eradicazione

CATEGORIA V - infetto

CONTROLLI UFFICIALI

in base all'allegato III, parte B

- ◆ elevato
- ◆ medio
- ◆ basso

Sorveglianza

- ◆ attiva
- ◆ passiva
- ◆ mirata

LIVELLI DI RISCHIO

- ◆ **Basso rischio di diffusione di malattia da altre aziende o animali selvatici;**
- ◆ **Opera in condizioni di allevamento che non aumentano il rischio di insorgenza di epidemie (scarsa biomassa, buona qualità dell'acqua);**
- ◆ **Vende animali acquatici vivi destinati esclusivamente al consumo umano**

Azienda o zona a medio rischio:

- ◆ **Rischio medio di diffusione di malattia ad altre aziende o animali selvatici;**
- ◆ **Opera in condizioni di allevamento che non aumentano necessariamente il rischio di insorgenza di epidemia (biomassa media e qualità media dell'acqua);**
- ◆ **Vende animali acquatici vivi destinati prevalentemente al consumo umano**

Azienda o zona ad alto rischio:

Presenta un rischio elevato di diffusione della malattia da altre aziende o animali selvatici;

- Opera in condizioni di allevamento potenzialmente in grado di aumentare il rischio di insorgenza di epidemie (elevata biomassa, scarsa qualità dell'acqua);**
- ◆ vende animali acquatici vivi a scopo di allevamento o ripopolamento**

TIPI DI SORVEGLIANZA SANITARIA

.

La sorveglianza attiva prevede:

- ▶ Ispezioni regolari effettuate dal servizio veterinario competente;
- ◆ Esame della popolazione animale d'acquacoltura in azienda per accertare sintomi clinici;
- ◆ Prelievo di campioni a scopo diagnostico in caso di sospetta presenza di malattia o di aumento della mortalità;
- ◆ Notifica immediata obbligatoria dell'insorgenza della malattia o di un aumento dei casi di mortalità

La sorveglianza mirata prevede:

Ispezioni regolari effettuate dal servizio veterinario competente;

Prelievo obbligatorio di campioni a scopo diagnostico per accertare la presenza di agenti patogeni specifici;

- ◆ **Notifica obbligatoria dell'insorgenza di malattia o di un aumento dei casi di mortalità**

MALATTIE ESOTICHE

- ◆ **NECROSI EMATOPOIETICA EPIZOOTICA**
- ◆ **SINDROME ULCERATIVA EPIZOOTICA**
- ◆ **INFEZIONE DA BONAMIA EXITIOSA**
- ◆ **INFEZIONE DA PERKINSUS MARINUS**
- ◆ **INFEZIONE DA MIKROCYTOS MACKINI**
- ◆ **SINDROMA DI TAURA**
- ◆ **MALATTIA DELLA TESTA GIALLA**

MALATTIE NON ESOTICHE

- ◆ VIREMIA PRIMAVERILE DELLE CARPE (SVC)
- ◆ SETTICEMIA EMORRAGICA VIRALE (VHS)
- ◆ NECROSI EMATOPIETICA INFETTIVA (IHN)
- ◆ VIRUS ERPETICO (KHV)
- ◆ ANEMIA INFETTIVA DEL SALMONE (ISA)
- ◆ INFEZIONE DA MARTEILIA REFRIGENS
- ◆ INFEZIONE DA BONAMIA OSTREAE
- ◆ MALATTIA DEI PUNTI BIANCHI

PRIME MISURE DI LOTTA

- ◆ **Campioni esaminati in un laboratorio designato**

In attesa del risultato:

- ◆ **Prevenire la diffusione della malattia**
- ◆ **Vietare la movimentazione in entrata e in uscita**
- ◆ **Avviare un'indagine epidemiologica**

CONFERMA DI MALATTIE ESOTICHE

- ◆ Azienda o zona dichiarata ufficialmente infetta
- ◆ Zona di protezione e sorveglianza
- ◆ Vietato il ripopolamento e comunque la movimentazione
- ◆ Eventuali misure addizionali ritenute necessarie

Gli animali che hanno raggiunto la taglia commerciale e non presentano manifestazioni cliniche di malattia possono essere presi sotto il controllo del servizio veterinario ASL e destinati al consumo umano o alla successiva trasformazione

CONFERMA DI MALATTIE NON ESOTICHE

- ◆ Vengono applicate le misure precedenti
oppure
- ◆ Viene elaborato un programma di
eradicazione

Può essere consentito che animali clinicamente sani raggiungano la taglia commerciale prima dell'abbattimento per il consumo umano o siano trasportati in un'altra zona o compartimento infetti.

CONFERMA DI MALATTIE DI CUI ALL'ALLEGATO IV, PARTE II IN

- ◆ **In caso di malattie esotiche, oppure non esotiche in zone o compartimenti indenni, viene disposto un monitoraggio e adottate le misure volte a ridurre e, per quanto possibile, ad evitare l'ulteriore diffusione della malattia.**

MISURE DI LOTTA IN CASO DI MALATTIE EMERGENTI

- ◆ Vengono adottate misure appropriate per contrastare una malattia emergente ed evitarne la diffusione, qualora la malattia in questione possa compromettere lo stato sanitario degli animali acquatici.
- ◆ Viene inoltre informata la Commissione qualora i risultati rivestano interesse dal punto di vista epidemiologico per altri Stati Membri

VACCINAZIONE

- ◆ E' proibita la vaccinazione contro le malattie elencate nell'allegato IV;
- ◆ E' proibita la vaccinazione contro le malattie non esotiche elencate nell'allegato IV nelle parti di territorio dichiarate indenni.
- ◆ La vaccinazione può essere autorizzata in parti di territorio dichiarate non indenni da malattia oppure quando la vaccinazione rientri in un programma di eradicazione approvato.
- ◆ I vaccini utilizzati devono essere riconosciuti ai sensi della direttiva 2001/82/CE e del regolamento 726/2004
- ◆ Tali misure non si applicano alla ricerca scientifica finalizzata alla messa a punto di vaccini in condizioni controllate

ZONA O COMPARTIMENTO INDENNE

DA UNA O PIU' MALATTIE NON ESOTICHE DI

- ◆ Nessuna delle specie sensibili alle malattie è presente nella zona o nel compartimento; **OPPURE**
- ◆ L'agente patogeno non è in grado di sopravvivere nella zona o nel compartimento; **OPPURE**
- ◆ La zona o il compartimento rispettano le condizioni enunciate nell'allegato V, parte II.

ALLEGATO V, PARTE II

- ◆ Un intero bacino idrografico dalla sorgente all'estuario;
- ◆ Parte di un bacino idrografico dalla sorgente all'ostacolo naturale o artificiale che impedisce la migrazione a monte degli animali acquatici;
- ◆ Più di un bacino idrografico, estuari inclusi, dato il collegamento esistente sul piano epidemiologico

Una zona in cui sono presenti animali delle specie sensibili ma in cui non sia stato riscontrato alcun caso di malattia per un periodo minimo di 10 anni prima della data in cui la zona è stata dichiarata libera da malattia.

- ◆ Nei 10 anni precedenti abbia rispettato senza interruzione le condizioni di base in materia di biosicurezza;
- ◆ L'infezione non sia notoriamente presente nelle specie selvatiche;
- ◆ Siano stati applicate a scambi ed importazioni misure efficaci atte a prevenire la diffusione di malattie

DOPO IL 1° NOVEMBRE 2008 lo status di indenne da malattia può essere concesso solo rispettando i seguenti requisiti minimi di biosicurezza:

- ◆ **Obbligo di notificare anche il semplice sospetto di malattia;**
- ◆ **Messa in atto sull'intero territorio nazionale di un sistema di individuazione precoce di malattia che garantisca:**
 1. **Immediato riconoscimento di qualsiasi manifestazione clinica che faccia sospettare l'insorgenza della malattia, oppure mortalità anomala;**
 2. **Rapida segnalazione dell'episodio onde attivare l'indagine diagnostica prima possibile**

Una zona in cui l'ultima manifestazione clinica nota si è registrata nei 10 anni precedenti o a cui non è stato attribuito



Un compartimento può consistere anche
in una singola azienda che può essere



Un compartimento si rifornisce di acqua
attraverso un impianto di trattamento che

re
v

- ◆ **Presenza di un ostacolo naturale o artificiale che impedisca gli animali acquatici di penetrare nel compartimento dai corsi d'acqua circostanti;**
- ◆ **Se opportuno, il compartimento è protetto contro inondazioni e infiltrazioni d'acqua;**
- ◆ **Soddisfa i requisiti di biosicurezza già enunciati;**
- ◆ **Può essere soggetto a eventuali misure aggiuntive se ritenute necessarie dall'autorità competente**



DISPOSIZIONI SPECIALI APPLICABILI A SINGOLE AZIENDE

Un'azienda che riprende l'attività precedentemente interrotta con animali d'acquacoltura provenienti da un compartimento indenne e che soddisfa i

- ◆ Lo stato sanitario dell'azienda negli ultimi 4 anni sia noto. Se il periodo di attività dell'azienda è inferiore a 4 anni, verrà tenuto conto del tempo reale di esercizio;
- ◆ L'azienda non sia stata sottoposta a provvedimenti sanitari per le malattie di cui all'allegato IV, parte II, né vi siano stati episodi antecedenti;
- ◆ Prima dell'introduzione degli animali d'acquacoltura, uova o gameti, l'azienda sia stata sottoposta a pulizia e disinfezione e, se necessario, al fermo dell'impianto.

| SPECIE SENSIBILI | CAT. | LIVELLO RISCHIO | TIPOLOGIA SORVEGLIANZA | FREQUENZA ISPEZIONI (art. 7) UFFICIALI | FREQUENZA ISPEZIONI (art. 10) |
|------------------|------|-----------------|--------------------------|--|-------------------------------|
| NO | 1 | Basso | Passiva | 1/4 anni | 1/4 anni |
| SI | 1 | Elevato | Attiva, mirata o passiva | 1 x anno | 1 x anno |
| | INDE | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Basso | | 1/4 anni | 1/4 anni |

Norme generali relative all'immissione sul mercato di animali di acquacoltura

art. 12

| Categoria | Stato s | | | | |
|-----------|---------|--------------------|----|----|-------------|
| I | Ind | | | | |
| II | | | | | |
| III | | | | | |
| IV | | | | | |
| V | Inietro | Tutte le categorie | NO | SI | solo cat. V |